

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 agosto 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2025, n. 1.

**Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale.** (25R00071)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2025, n. 2.

**Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale.** (25R00165)..... Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
4 novembre 2024, n. 27.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza.** (25R00140)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 novembre 2024, n. 28.

**Modifiche al regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.** (25R00141) Pag. 5

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025).** (25R00129)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 4.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.** (25R00130)..... Pag. 13


## REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 58.

**Legge di stabilità per l'anno 2025.** (25R00001) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 59.

**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025.** (25R00002) Pag. 29





**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2025, n. 1.

**Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 1 del 5 febbraio 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.***Modifica all'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020).*

1. Al comma 1-ter dell'art. 27 della legge regionale n. 31/2019, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

**Art. 2.***Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private).*

1. La durata del cronoprogramma di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 9/2017 è prorogata al 31 dicembre 2025.

**Art. 3.***Modifica all'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria).*

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2022, la parola: «organo» è sostituita dalla seguente: «organi» e dopo la parola: «dirigenza» sono inserite le seguenti: «, anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti.».

**Art. 4.***Modifica all'art. 75 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)).*

1. Al comma 1 dell'art. 75 della legge regionale n. 20/2023, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

**Art. 5.***Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)).*

1. Dopo il comma 1-sexies dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

«1-septies. Al fine di garantire il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, a decorrere dall'anno 2025, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, a esclusione del trasporto ferroviario, definite dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 12 per i servizi minimi di cui all'art. 4, sono ripartite tra gli ATO di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali indicate al comma 1-quinquies; le risorse aggiuntive rispetto a tale importo sono ripartite tra i medesimi ambiti territoriali secondo le quote percentuali di seguito indicate:

a) ambito territoriale di Imperia (ex Bacino D): 16,95 per cento;

b) ambito territoriale di Savona (ex Bacino S): 13,90 per cento;

c) ambito territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG): 64,75 per cento;

d) ambito territoriale della Spezia (ex Bacino L): 4,40 per cento.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, le risorse aggiuntive rispetto all'importo definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 12 per i servizi minimi di cui all'art. 4, nell'ambito della ripartizione definitiva delle risorse stanziati dal Fondo nazionale trasporti per l'anno 2024, sono ripartite tra gli ATO di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali di cui all'art. 29, comma 1-septies.».

**Art. 6.***Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 14 (Disciplina regionale in materia di palestre della salute).*

1. All'art. 2 della legge regionale n. 14/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, in termini di prevenzione e cura,» sono soppresse;



b) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 36/2021» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le previsioni dell'art. 41, commi 8 e 8-bis, del decreto legislativo n. 36/2021».

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025- 2027)).*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2024, le parole: «Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 3 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente”».

#### Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 20/2023, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime). — 1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), fermi restando i rapporti percentuali del fronte totale delle aree balneabili libere e libere attrezzate come risultante dal vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD), il divieto di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) non trova applicazione fino al 30 settembre 2027.».

#### Art. 9.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).*

1. Al punto 2 della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999, le parole: «di durata superiore ai sei anni o» sono soppresse.

#### Art. 10.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2007, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro» e dopo le parole: «del canone di locazione» sono inserite le seguenti: «e delle spese di amministrazione condominiale».

#### Art. 11.

*Modifica all'art. 3-bis della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).*


1. Dopo il comma 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 12/2015, come inserito dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, o comunque necessari al fine di evitare che, in caso di nuovi eventi di piena, si possano avere delle esondazioni anche per portate non estreme. Negli altri casi, nelle more della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico previsto dall'art. 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, è acquisito il parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti nell'ambito del distretto idrografico e in ottemperanza agli obiettivi individuati dalla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dalla direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

#### Art. 12.

*Disposizioni relative al Fondo strategico regionale per l'anno 2025*

1. Le risorse sottoscritte da Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico (FILSE) S.p.a. quali aumento di capitale di Ligurcapital S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 8,



della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), venendo meno la necessità del rafforzamento patrimoniale in relazione alla finalità della citata legge, vengono riassegnate al Fondo strategico regionale. FILSE S.p.a. è autorizzata a compiere gli adeguamenti necessari e conseguenti.

2. Le risorse del Fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 34/2016 sono destinate, limitatamente all'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00, a misure di sostegno nella forma di contributo a fondo perduto di programmi di investimento delle piccole e medie imprese (PMI) liguri colpite dagli eventi alluvionali del periodo settembre-novembre 2024 localizzate al di fuori dell'area di crisi industriale complessa del savonese.

#### Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994, è sostituita dalla seguente: «*d*) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994, il periodo: «Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.» è soppresso.

3. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'art. 12, comma 12, della legge n. 157/1992 è rilasciato annualmente dalla regione, anche in forma digitale, e distribuito dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e/o dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso è indicata la forma di caccia prescelta in via esclusiva.».

4. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994, è abrogato.

5. Il comma 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994, è sostituito dal seguente:

«7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve compilare il tesserino venatorio con le seguenti informazioni:

- a) il tipo di caccia;
- b) il giorno;
- c) il mese;

d) la sigla dell'A.T.C. o C.A. prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'A.T.C. negli appositi spazi in bianco);».

6. Il comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994, è sostituito dal seguente:

«8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, i capi abbattuti subito dopo l'abbattimento accertato.».

#### Art. 14.

*Inserimento dell'art. 2-ter alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).*

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 13/2007, è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (*Distretti del cibo*). — 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione Liguria promuove i distretti del cibo al fine di supportare lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001, individua i distretti del cibo e ne definisce le competenze, anche ai fini della loro iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo, costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal medesimo art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001.».

#### Art. 15.

##### *Disposizione di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### Art. 16.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 febbraio 2025

*Il Presidente:* BUCCI

(*Omissis*).

25R00071



LEGGE REGIONALE 25 marzo 2025, n. 2.

**Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 3 del 26 marzo 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, anche in relazione alla futura costituzione delle Case di comunità in cui si definirà in maniera più specifica l'integrazione sociosanitaria e in considerazione delle necessità che ha il sistema sociosanitario ligure, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2023, limitatamente al profilo professionale di assistente sociale.

Art. 2.

*Validità e attuazione delle misure*

1. Le misure di cui all'art. 1 hanno validità di un anno.

Art. 3.

*Disposizione di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 25 marzo 2025

*Il Presidente:* BUCCI

*(Omissis).*

25R00165

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
4 novembre 2024, n. 27.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 2024, n. 45 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
29 ottobre 2024, n. 953;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia  
13 giugno 2007, n. 37, è così sostituito:

«Art. 5 (*Corsi equipollenti*). — 1. Sono considerati equipollenti al corso di formazione di cui all'art. 4 tutti i corsi di formazione per esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing* frequentati in un'altra regione o provincia autonoma italiana, se conformi alle linee guida del Ministero della salute e alle norme igienico-sanitarie e comportamentali del corso provinciale per esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing* e se autorizzati dalla relativa regione o provincia autonoma.


2. L'ufficio provinciale competente in materia di formazione in ambito sanitario (di seguito «l'Ufficio») dichiara l'equipollenza dei corsi di cui al comma 1.

3. Se il corso sulle norme igienico-sanitarie e le misure comportamentali per l'attività di tatuaggio e *piercing* è stato frequentato all'estero, l'ufficio verifica la conformità della formazione acquisita alle linee guida del Ministero della salute e alle specifiche del corso provinciale per esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing*.

4. Se l'esito della verifica di cui al comma 3 è positivo, l'ufficio esonera, con relativa motivazione, la persona richiedente dalla frequenza del corso provinciale e la ammette come privatista all'esame finale del corso provinciale.

5. Al superamento dell'esame l'ufficio rilascia il relativo attestato.

6. Nel caso previsto dal comma 4, la persona richiedente può accedere all'esame finale del corso provinciale per esercenti l'attività di tatuaggio e *piercing* al massimo due volte. Il mancato superamento dell'esame entrambe le volte comporterà l'obbligo di frequentare il corso provinciale.».



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 novembre 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 novembre 2024, n. 28.

**Modifiche al regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.**

*(Pubblicato nel Supplemento Straord. n. 1 del 14 novembre 2024 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/2024 - Sez. Gen.).*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 12 novembre 2024, n. 1015;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. 1. Il comma 2-ter dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. 2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è inserito il seguente comma:

«2-*quater*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 il 10 per cento del gettito dell'imposta comunale di soggiorno di cui all'art. 8, comma 1-ter, è trattenuto dai comuni per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, nonché a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all'imposta.»

## Art. 2.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025.

## Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, sentita l'organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell'apposito elenco provinciale, l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, nonché per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo. L'aumento riguarda tutti i gruppi di esercizi ricettivi di cui all'art. 8, comma 1-ter, e si applica a tutti i gruppi nella stessa misura (stesso importo) oppure in misura proporzionale, tenendo presente che in caso di aumento proporzionale l'importo dell'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi.»

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2-*bis*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 i comuni trattengono il 10 per cento del gettito derivante dall'aumento ai sensi dell'art. 8, comma 2, per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo, nonché a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all'imposta. Il 90 per cento del gettito derivante dall'anzidetto aumento è assegnato all'organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.»

3. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è inserito il seguente comma:

«2-*ter*. L'aumento dell'imposta di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell'imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*. L'importo complessivo dell'imposta comunale di soggiorno comprensivo dell'aumento non può superare i 5,00 euro.»

4. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«3. L'aumento dell'imposta di cui al comma 2 è deliberato entro il 30 settembre e l'aumento si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.»

## Art. 4.

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-*bis* (*Intesa sull'aumento dell'imposta comunale di soggiorno*). — 1. In deroga alle disposizioni previste dall'art. 8, commi 2 e 2-*bis*, con deliberazione del consiglio comunale e d'intesa con l'organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell'apposito elenco provinciale, il comune può:

a) aumentare l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, nonché per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo assegnando il gettito derivante da tale aumento all'organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6;



b) aumentare l'imposta comunale di soggiorno per il finanziamento di servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo e a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all'imposta e utilizzare direttamente il gettito derivante da tale aumento per tali scopi.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 riguardano tutti i gruppi di esercizi ricettivi di cui all'art. 8, comma 1-ter e si applicano a tutti i gruppi nella stessa misura (stesso importo) oppure in misura proporzionale, tenendo presente che in caso di aumento proporzionale l'importo dell'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi.

3. In deroga all'art. 6, commi 2-bis e 2-quater, il 70 per cento del gettito dell'imposta comunale di soggiorno di cui all'art. 8, comma 1-ter, è assegnato all'organizzazione turistica iscritta nell'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, qualora gli aumenti dell'imposta siano deliberati ai sensi della procedura prevista dai commi 1 e 2.

4. Gli aumenti dell'imposta di cui ai commi 1 e 2 si intendono addizionali agli importi dell'imposta comunale di soggiorno di cui all'art. 8, commi 1, 1-bis e 1-ter. L'importo complessivo dell'imposta comunale di soggiorno comprensivo dell'aumento non può superare i 5,00 euro.”.

5. Qualora gli aumenti siano deliberati seguendo la procedura prevista dai commi 1 e 2, gli aumenti devono essere deliberati o confermati ogni anno entro il 30 settembre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata intesa ai sensi del presente articolo o di mancata deliberazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, entro tale termine, si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo l'imposta comunale di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 8, comma 1-ter, il cui gettito viene assegnato ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis e 2-quater.

6. In deroga al comma 5, il comune può stabilire d'intesa con l'organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell'apposito elenco provinciale l'aumento dell'imposta di soggiorno per più anni, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene rieletto il consiglio comunale.».

#### Art. 5.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 13-bis del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è soppresso.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 13-bis del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli aumenti dell'imposta comunale di soggiorno da applicare nell'anno 2025 devono essere confermati o deliberati entro il 31 dicembre 2024. In caso di inosservanza di tale termine, si applicherà, nel 2025,

l'imposta comunale di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 8, comma 1-ter, il cui gettito sarà ripartito ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis e 2-quater.».

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 novembre 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00141

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 3.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 76 del 31 marzo 2025)*

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


*(Omissis).*

#### Art. 1.

##### *Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa*

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.



## Art. 2.

*Alta formazione post-universitaria*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono integrate nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 650.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027.

## Art. 3.

*Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero, titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2027.

## Art. 4.

*Contributo straordinario al Comune di Parma a sostegno del programma di attività nell'ambito di «Parma capitale europea dei giovani 2027»*

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera d) dello Statuto regionale e le finalità di promozione e sostegno di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) dello Statuto medesimo, è autorizzata a concedere al Comune di Parma un contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative nell'ambito di «Parma capitale europea dei giovani 2027».

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, è disposta, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 Giovani, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2027.

## Art. 5.

*Sostegno ai comuni del cratere di cui all'ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021*

1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e la sostenibilità per il post ricostruzione sisma 2012, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi ai comuni colpiti dal sisma 2012 con particolare riferimento a quelli individuati dall'ordinanza del commissario delegato n. 8 del 17 marzo 2021 nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

## Art. 6.

*Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria*


1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 8 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di 5.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2026 e di euro 14.900.000,00 per l'esercizio 2027 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2027.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

## Art. 7.

*Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 e di euro 11.750.000,00 per l'esercizio 2027.



2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 8.

*Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa*

1. Per la realizzazione di interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria dei versanti, della rete idrografica e di difesa della costa è disposta nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 11.900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9.

*Interventi per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti) sono integrate nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 335.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 10.

*Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 11 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 11.

*Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il mantenimento dell'offerta di servizi connessi con il Sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita ai sei anni, nelle aree a forte rischio di spopolamento appartenenti ai comuni classificati montani così come definiti dall'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), ai comuni situati nelle Aree interne, così come definite con propri atti dalla Giunta regionale in attuazione del Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) e ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri, è autorizzata a concedere ai medesimi comuni contributi per finanziare progetti di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi, sostenendo in particolare soluzioni innovative e sperimentali rivolte alla fascia di età 0-6 anni.


2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Titolo 1 Spese correnti, nel limite massimo di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Art. 12.

*Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) e modificate dall'art. 17 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 722.727,90 per l'esercizio 2025.



## Art. 13.

*Contributo per i processi di trasformazione degli enti di formazione professionale accreditati*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) e dall'art. 18 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 800.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

## Art. 14.

*Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

## Art. 15.

*Scuola superiore sport invernali turismo «ski college»*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), dall'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 300.000,00 per l'esercizio 2027.

## Art. 16.

*Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata*

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027 a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di 700.000,00 euro, in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in con-

formità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4 della medesima legge regionale.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

## Art. 17.

*Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso*

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di 500.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4 della medesima legge regionale.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Svi-



luppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

#### Art. 18.

##### *Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero*

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale per la campagna 2027, le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 3 della legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2027.

#### Art. 19.

##### *Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata*

1. Al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli e agroalimentari a qualità regolamentata, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in favore dei comuni nel limite massimo di euro 100.000,00 nell'esercizio 2025.

2. La definizione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

#### Art. 20.

##### *Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell'Emilia-Romagna*

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli enti selezionatori,

riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell'Emilia-Romagna bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità nonché per misure promozionali e di divulgazione dei risultati.

2. Le razze da sostenere, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

#### Art. 21.

##### *Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020, modificate dall'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 22 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2027.

#### Art. 22.

##### *Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dalla legge regionale n. 24 del 2022 e dalla legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro di euro 100.000,00 per l'esercizio 2027.



## Art. 23.

*Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo*

1. Al fine di adempiere in modo più efficace alle funzioni connesse ai controlli sulle superfici, per l'erogazione di contributi e aiuti in ambito agricolo previsti dai regolamenti europei, la Regione Emilia-Romagna può dotarsi di strumenti di misurazione, ad elevata precisione o tecnologia, nonché dei relativi accessori e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

## Art. 24.

*Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 27 della legge regionale n. 18 del 2023 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 37.971,17 per l'esercizio 2025.

## Art. 25.

*Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della «mucillagine» e per l'aumento del prezzo del gasolio*

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, alle imprese ittiche per i periodi di fermo pesca causati dalla improvvisa ed eccezionale proliferazione della «mucillagine» verificatasi nel 2024 e per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell'anno 2022, limitatamente alle imbarcazioni da pesca che non abbiano già ricevuto indennizzi per la stessa finalità.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa al «*de minimis*».

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

## Art. 26.

*Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu*

1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del granchio blu, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore dell'acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, per l'attività di contenimento, di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato del settore pesca e acquacoltura.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

## Art. 27.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2025-2027 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

## Art. 28.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2025

DE PASCALE



ALLEGATO

Tabella A

Legge regionale		Missione	Programma	2025	2026	2027
LR 24	1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00
LR 19	1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3 Trasporto per vie d'acqua	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LR 39	1980 NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	96.000,00	0,00	0,00
LR 42	1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA, DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.120.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
LR 30	1992 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	800.000,00	800.000,00
LR 27	1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00
LR 27	2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13 - Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	205.000,00	205.000,00	205.000,00
LR 15	2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2005 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR 7	2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE LE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7 - Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LR 9	2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE LE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4 - Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LR 13	2013 RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	195.000,00	195.000,00	195.000,00

(Omissis).

25R00129



LEGGE REGIONALE 31 marzo 2025, n. 4.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - del 31 marzo 2025, n. 77)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*);

Art. 1.

*Stati di previsione delle entrate e delle spese*

1. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 18.902.777.034,97 euro e di cassa per 19.778.906.223,96 euro e autorizzati impegni di spesa per 18.902.777.034,97 euro e pagamenti per 19.744.780.364,56 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.991.633.808,39 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.991.633.808,39 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2027 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.595.286.141,81 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.595.286.141,81 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

*Allegati al bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);

o) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025-2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);

p) l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 16);

q) l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 17).

Art. 3.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2025 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 800.000.000,00.

Art. 4.


*Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

*Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità*

1. È autorizzata la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e



versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 15,00.

#### Art. 6.

##### *Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti*

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l'anno 2025, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 375.676.550,14, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) rideterminati dall'art. 6 della legge regionale 30 settembre 2024, n. 12 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti*

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 92.825.879,14 nel 2025, euro 89.296.427,00 nel 2026 ed euro 120.600.000,00 nel 2027, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e dell'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2025-2027.


4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2025-2027, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.



9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

*Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2025

DE PASCALE

*(Omissis).*

25R00130

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 58.

**Legge di stabilità per l'anno 2025.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 27 dicembre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.a. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati «Terme Tettuccio», «Terme Regina» e «Terme Excelsior»);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);



Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2024;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2024;

Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Disposizioni di carattere finanziario):

1. È opportuno assicurare ai soggetti iscritti al registro nazionale del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), un regime di imposizione agevolato ai fini IRAP applicando l'aliquota del 2,98%;

2. A seguito delle richieste ricevute dai soggetti beneficiari di contributi straordinari, attribuiti con previsioni di legge regionale, di ottenere una riprogrammazione dell'articolazione temporale dei finanziamenti, motivata con i ritardi incontrati dai soggetti stessi rispetto ai cronoprogrammi presentati alla Regione, è necessario, per garantire la continuità degli interventi, disporre le relative riprogrammazioni della spesa sulle annualità del bilancio di previsione 2025 – 2027;

3. Per ragioni identiche a quelle esposte al numero 2, segnalate dagli enti locali beneficiari di contributi impegnati dalla Regione, è necessario prorogare, ove previsti in legge, o stabilire normativamente, ove non disposto precedentemente, i termini di rendicontazione di alcuni interventi in materia di edilizia scolastica;

4. È necessario rifinanziare, dando così continuità, a una serie di interventi regionali, con particolare riferimento alla manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, ai progetti di promozione del termalismo, alla continuità territoriale dell'Isola d'Elba, alle misure a sostegno della realizzazione di parcheggi, alla gestione della Laguna di Orbetello, alle misure di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, al supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro;

5. A causa del protrarsi nell'anno 2025 delle procedure competitive nell'ambito della liquidazione del complesso immobiliare di Montecatini Terme, è necessario riallocare sull'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025 – 2027 le risorse stanziare per l'eventuale acquisto da parte della Regione di alcuni beni di detto complesso, ai sensi della legge regionale n. 48/2022;

6. È opportuno trasferire direttamente alla Città Metropolitana di Firenze e alle province il 50 per cento degli incassi annuali delle sanzioni incassate dai comuni per il tramite dei corpi di polizia municipale accertate sulle strade regionali, da destinare alla manutenzione e sicurezza delle medesime infrastrutture, definire le spe-

cifiche modalità di rendicontazione e le modalità di monitoraggio delle postazioni di rilievo e sanzionamento del traffico, dei relativi incassi ed impiego da parte degli enti gestori per interventi di manutenzione e sicurezza delle strade regionali;

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni finali):

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

*Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 79/2013*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP») è inserito il seguente:


«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nelle sezioni di cui all'art. 46, comma 1, dello stesso, è riconosciuta l'aliquota agevolata dell'IRAP nella misura indicata al comma 1, limitatamente alle attività non commerciali e alle attività commerciali non prevalenti, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle entrate. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 79/2013 è inserito il seguente:

«1-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.»

3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 79/2013 è inserito il seguente:

«1-quater. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 700.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027 e dei bilanci successivi.»



*Capo II*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

*Sezione I*INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE  
DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO

## Art. 2.

*Contributo straordinario per la progettazione del completamento delle opere di distribuzione delle acque ad uso irriguo nel territorio della Valtiberina Toscana. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: «ed euro 300.000,00 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026».

2. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 42/2023 è sostituito dal seguente:

«5. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, si fa fronte come segue:

a) per euro 50.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

b) per euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 50.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

*Sezione II*

## INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Art. 3.

*Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «ed euro 120.000,00 per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 120.000,00 per l'anno 2026, euro 120.000,00 per l'anno 2027,».

2. La lettera b-*quater*) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b-*quater*) fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del Turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;».

3. Dopo la lettera b-*quater*) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente: «b-*quinquies*) fino ad un massimo di euro 60.600,00

per l'anno 2025, euro 120.000,00 per l'anno 2026 ed euro 120.000,00 per l'anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del Turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

## Art. 4.

*Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 75/2020*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022), è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve, mirato a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'art. 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015). Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 75/2020 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione, di attribuzione, di verifica e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1-*bis*, e le ipotesi di revoca e recupero, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 75/2020 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'onere di spesa di cui al comma 1-*bis*, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

## Art. 5.


*Progetti di promozione del termalismo. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 97/2020*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi straordinari in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell'attività termale, secondo la seguente ripartizione:

a) pari a complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 – 2023;

b) fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00 per il triennio 2025 – 2027.».



2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dei contributi».

3. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1, lettera a)».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 97/2020 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo complessivo di euro 510.000,00, di cui euro 170.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

#### Art. 6.

*Contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Pontassieve per il completamento dell'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 25/2023*

1. L'art. 28 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti) — 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontassieve un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.350.000,00 per il triennio 2025 - 2027, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per finanziare il completamento del progetto relativo all'immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, di cui all'art. 40 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 1° marzo 2025, di un atto integrativo dell'accordo di programma di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 65/2019.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.350.000,00, di cui euro 550.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.».

### Sezione III

#### INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI

#### Art. 7.

*Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2022*

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.».

2. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Art. 8.

*Terme di Montecatini S.p.a. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati «Terme Tettuccio», «Terme Regina» e «Terme Excelsior». Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 48/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.a. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati «Terme Tettuccio», «Terme Regina» e «Terme Excelsior»), le parole: «l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2025», e le parole «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 9.

*Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l'intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: «euro 2.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500.000,00».



2. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 10.

*Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all'intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2023, le parole: «, di cui euro 450.000,00 per l'anno 2024 ed euro 200.000,00» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 650.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 11.

*Contributo straordinario al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un'arena spettacoli in località Andolaccio sull'invaso di Bilancino. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 42/2023 le parole: «di cui euro 750.000,00 per l'anno 2024 ed euro 750.000,00» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 42/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 12.

*Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2023*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2023, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025», e le parole «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 13.

*Contributo straordinario al Comune di Mulazzo per restauro e recupero funzionale del «Teatrino Malaspina». Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 38/2024*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026), le parole «400.000,00 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «523.000,00 per l'anno 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 523.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Sezione IV

##### INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

#### Art. 14.


*Contributo straordinario al Comune di Poppi per lavori sull'impianto sportivo Golf Casentino. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 44/2022*

1. Alla fine della rubrica dell'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023), sono aggiunte le parole: «per lavori sull'impianto sportivo Golf Casentino».

2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 44/2022, le parole: «900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 400.000,00 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1.100.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026».

3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 700.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».



## Art. 15.

*Contributo straordinario al Comune di Chiusi per manutenzione straordinaria dello stadio comunale «Fabio Frullini». Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2023 le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2024 ed euro 200.000,00 per l'anno 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 400.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

## Art. 16.

*Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per la riorganizzazione funzionale del campo da calcio «Brandini Galasso». Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

## Art. 17.

*Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2024*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2024, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026».

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2024, la parola: «500.000,00» è sostituita dalla seguente: «575.000,00».

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2024 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2024 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere da b) ad i), fino a un massimo complessivo di euro 3.215.000,00 nel periodo 2025 – 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l'anno 2025;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025;

g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025;

h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025.».

## Sezione V


INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI VIABILITÀ  
E INFRASTRUTTURE

## Art. 18.

*Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1998*

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:

«4-bis 1. La quota regionale dei proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, come definita ai sensi del comma 4-bis, let-



tera a), incassati dai soggetti accertatori sulle strade regionali, è trasferita direttamente alle province e alla Città metropolitana di Firenze.».

2. Dopo il comma 4-bis 1 della legge regionale n. 88/1998 è inserito il seguente:

«4-bis 2. La Giunta regionale:

a) definisce le modalità con le quali i comuni trasferiscono alle province e alla Città metropolitana di Firenze la quota regionale dei proventi di cui al comma 4-bis 1;

b) può prevedere modalità di rendicontazione della quota regionale dei proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 285/1992, specifiche rispetto a quelle definite all'art. 23, commi 3-ter e 3-quater;

c) definisce le modalità per il recupero delle quote regionali dei proventi incassati dai comuni, nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 20 febbraio 2020, n. 42.».

#### Art. 19.

*Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 73/2018 le parole: «anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025» e le parole: «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 20.

*Collegamento ferroviario Collesalveti – Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole: «ed esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «o progettazione di fattibilità tecnico economica» e la parola «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e le parole «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 21.

*Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «biennio 2024 – 2025» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025 – 2027».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 97/2020 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per il 2025, di euro 1.200.000,00 per il 2026 e di euro 1.800.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

#### Art. 22.

*Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 97/2020*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «per l'importo massimo di 3.900.000,00 negli anni dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per il periodo dal 2022 al 2026».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 97/2020 è sostituita dalla seguente:

«b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l'anno 2025 e di euro 3.720.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Art. 23.

*Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 54/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), le parole: «nel triennio 2022 – 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2021 le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2025» e le parole «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 24.

*Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada regionale 429. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 54/2021*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 54/2021 è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 293.000,00 per l'anno



2025 per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi di costruzione e delle spese per la risoluzione delle interferenze sulla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 54/2021 è aggiunto il seguente:

«1-ter. La concessione del contributo di cui al comma 1-bis è subordinata a un aggiornamento dell'accordo di programma sottoscritto ai sensi del comma 1.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 54/2021 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1-bis, fino a un massimo di euro 293.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.».

#### Art. 25.

*Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 54/2021*

1. Il comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ulteriormente concesso fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, previo aggiornamento dell'accordo di cui al medesimo comma 1.».

2. Il comma 3-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1-bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.300.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026 e 2027.».

#### Art. 26.

*Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 16/2022*

1. Alla fine della rubrica dell'art. 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024), sono aggiunte le parole: «per la realizzazione della variante SP10 Gassano».

2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2022 le parole: «2024 - 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025 - 2026».

3. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2022 le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025 e 2026» e le parole «2024 - 2026, annualità 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025 - 2027, annualità 2025 e 2026».

#### Art. 27.

*Contributo straordinario al Comune di Stazzema per il collegamento tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2022*

1. Alla fine della rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2022, sono aggiunte le parole: «per il collegamento tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2022 è sostituita dalla seguente:

«b) fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025 e di euro 1.600.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Art. 28.

*Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 44/2022*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel periodo 2023 - 2027, cui si fa fronte:

a) per euro 1.900.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

b) per euro 5.000.000,00 per l'anno 2025, euro 11.500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027.».

#### Art. 29.

*Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla legge regionale n. 86/2014. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 44/2022*

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 50.000.000,00 per l'anno 2025, di euro 30.000.000,00 per l'anno 2026 e di euro 60.000.000,00 per l'anno 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027.».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«5. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo complessivo di euro 60.000.000,00,



di cui euro 30.000.000,00 per l'anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l'anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all'indebitamento.».

#### Art. 30.

*Interventi sul porto di Piombino.  
Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «degli interventi di potenziamento delle opere foranee di difesa» sono sostituite dalle seguenti: «di interventi in attuazione del piano regolatore portuale» e le parole: «in attuazione del piano regolatore portuale» sono soppresse.

#### Art. 31.

*Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento.  
Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2022 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2022 la parola: «2024», è sostituita dalla seguente: «2025» e le parole: «2024 – 2026, annualità 2024», sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 32.

*Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui euro 2.700.000,00 per l'anno 2026 ed euro 300.000,00 per l'anno 2027,».

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 2.700.000,00 per l'anno 2026 e di euro 300.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.».

#### Art. 33.

*Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese.  
Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 25/2023*

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2025, per concorrere al finanziamento di uno studio di

fattibilità per il miglioramento della SS 66 nel tratto ricompreso fra la piana pistoiese e la montagna pistoiese in località La Lima all'innesto con la SS 12 del Brennero.».

2. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 25/2023, dopo le parole: «l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «, il Comune di San Marcello Piteglio».

3. Al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e le parole: «2023 – 2025, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 34.

*Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale.  
Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «2024», è sostituita dalla seguente: «2025» e le parole: «2024 – 2026, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Art. 35.

*Contributo straordinario al Comune di San Casciano in Val di Pesa per opere sulle strade di proprietà comunale. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/2023*

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi migliorativi della viabilità di proprietà pubblica di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa, la zona industriale di Ponterotto ed il capoluogo di San Casciano Val di Pesa.».

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di 1.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.».

#### Art. 36.

*Contributo straordinario al Comune di Marciana Marina per riqualificazione area interna al centro abitato.  
Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2023 le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025».



2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio pluriennale 2025 – 2027, annualità 2025.»

#### Art. 37.

*Contributo straordinario per interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica di accesso all'area industriale tra Montecarlo e Pescia. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2023 le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio 2025 – 2026».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 280.000,00 per l'anno 2025 ed euro 70.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.»

#### Art. 38.

*Contributo straordinario al Comune di Viareggio per progettazione in materia di viabilità. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e le parole: «2024 – 2026, annualità 2024», sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025».

#### Sezione VI

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI EDILIZIA CIVICA,  
RIGENERAZIONE URBANA, RIPRISTINO E MANUTENZIONE  
DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 39.

*Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 11/2021*

1. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), la parola: «1.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «1.500.000,00».

#### Art. 40.

*Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Norma finanziaria per i contributi di cui all'art. 2-bis. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2021 le parole: «1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027», e le parole: «2024 – 2026, annualità 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027».

2. Al comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2021 la parola: «1.000.000,00» è sostituita dalla seguente: «1.500.000,00», e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2028».

#### Art. 41.

*Ristrutturazione degli uffici comunali di Pelago. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «biennio 2023 – 2024» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2023 – 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, si fa fronte:

a) per euro 350.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;

b) per euro 350.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.»

#### Art. 42.


*Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 25/2023*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «300.000,00 per l'anno 2024 e 1.200.000,00 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150.000,00 per l'anno 2024, euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, ed euro 150.000,00 per l'anno 2026».

2. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di 150.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;



b) fino a un massimo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Art. 43.

*Realizzazione di interventi per la rifunzionalizzazione dell'ex carcere di San Domenico a San Gimignano. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «triennio 2023 - 2025» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2023 - 2026».

2. Al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «euro 270.000,00 per il 2024 ed euro 115.000,00 per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 115.000,00 per il 2025, ed euro 270.000,00 per il 2026».

3. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato un contributo fino a un massimo di euro 225.000,00, di cui euro 51.750,00 per il 2023, euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026.».

4. Il comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«5. All'onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 115.000,00 per il 2025 ed euro 270.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 51.750,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 173.250,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 23.250,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Art. 44.

*Contributo al Comune di Isola del Giglio per il completamento lavori in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 73/2018. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

2. Al comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025», e le parole: «2023 - 2025, annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025 - 2027, annualità 2025».

#### Art. 45.

*Contributo straordinario al Comune di Abbadia San Salvatore per gli interventi di demolizione dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 42/2023 le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2024 - 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 42/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.».

#### Art. 46.


*Contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 42/2023, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 190.000,00 per l'anno 2024 ed euro 110.000,00 per l'anno 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 42/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 190.000,00 per l'anno 2024 ed euro 110.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 190.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urba-



nistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 47.

*Contributo straordinario al Comune di Porcari per interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 49/2023 le parole: «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026».

2. Il comma 3 dell’art. 16 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

#### Sezione VII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

#### Art. 48.

*Finanziamento straordinario al Comune di Calcinaia. Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 44/2022*

1. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «e rendicontazione» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale è fissato al 31 dicembre 2025.».

#### Art. 49.

*Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia. Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 44/2022*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00» sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 44/2022, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

3. Dopo il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 44/2022 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale dei contributi di cui al comma 1, lettere c) ed e), è fissato al 31 dicembre 2025.».

4. Al comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 44/2022 le parole: «300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00» sono sostituite dalla seguente: «700.000,00» e le parole «2024 – 2026, annualità 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 50.

*Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta. Modifiche all’art. 36 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 5 dell’art. 36 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

#### Art. 51.

*Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica. Modifiche all’art. 37 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 5 dell’art. 37 della legge regionale n. 25/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

#### Art. 52.

*Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Asciano. Modifiche all’art. 38 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 4 dell’art. 38 della legge regionale n. 42/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

#### Art. 53.


*Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa. Modifiche all’art. 40 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 4 dell’art. 40 della legge regionale n. 42/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

#### Art. 54.

*Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Casciana Terme Lari. Modifiche all’art. 42 della legge regionale n. 42/2023*

1. Al comma 4 dell’art. 42 della legge regionale n. 42/2023 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».



## Sezione VIII

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA AMBIENTALE,  
DELL'ENERGIA, DI DIFESA DEL SUOLO E DI PROTEZIONE CIVILE

## Art. 55.

*Differimento del termine previsto per l'attribuzione delle risorse geotermiche direttamente ai comuni. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 45/1997.*

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

## Art. 56.

*Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 79/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), le parole: «, fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché fino all'importo massimo di euro 1.023.766,40 per l'anno 2024, euro 1.037.869,60 per l'anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l'anno 2026.» sono sostituite dalle seguenti: «con la seguente articolazione:

a) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

b) fino a un massimo di euro 1.023.766,40 per l'anno 2024;

c) fino a un massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

2. Ai commi 2 e 2-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019, dopo le parole: «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a),».

3. Il comma 2-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«2-ter. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino all'importo massimo di euro 1.023.766,40 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.».

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-quater. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

## Art. 57.

*Contributo straordinario al Comune di Podenzana. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 44/2022*

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Podenzana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 750.000,00 per il periodo 2023-2026, per finanziare l'intervento di completamento dell'opera di regimazione idraulica sull'argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 150.000,00 per l'anno 2023;

b) euro 350.000,00 per l'anno 2025;

c) euro 250.000,00 per l'anno 2026.».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 44/2022 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 44/2022 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

## Art. 58.


*Contributo straordinario all'Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2024 – 2025».

2. Il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.”



b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.».

#### Art. 59.

*Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per lavori nel Santuario internazionale «Pelagos» per la tutela dei mammiferi marini. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 49/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2023 le parole: «600.000,00 per l'anno 2024 ed euro 600.000,00 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 300.000,00 per l'anno 2027».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025, euro 600.000,00 per l'anno 2026 ed euro 300.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

#### Sezione IX

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE,  
SOCIALE, SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

#### Art. 60.

*Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017*

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«h) euro 270.000,00 per l'anno 2025;».

2. La lettera i) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«i) euro 270.000,00 per l'anno 2026;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«i-bis) euro 270.000,00 per l'anno 2027.».

4. La lettera c-ter) del comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«c-ter) fino a un massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;».

5. Dopo la lettera c-ter) del comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«c-quater) fino a un massimo di euro 810.000,00 per il triennio 2025 – 2027, di cui euro 270.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 270.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.».

#### Art. 61.

*Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 79/2019*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Azienda USL Toscana centro e il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di affiancamento nelle azioni di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro, la Giunta regionale è autorizzata a destinare le seguenti somme:

a) euro 100.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023;

b) euro 42.000,00 per l'anno 2024;

c) euro 50.500,00 per l'anno 2025;

d) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».


2. Ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019, dopo le parole: «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a),».

3. Il comma 2-quinquies dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 42.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.».

4. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«2-sexies. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 50.500,00 per l'anno 2025, e all'onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2026 ed euro 50.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027.».



## Art. 62.

*Recupero dell'edificio ex scuole medie ad uso co-residenza nel Comune di Piazza al Serchio. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 25/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2023 le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025 – 2026».

2. Il comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2023 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 318.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 118.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.».

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 63.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 18, 30, 48, 49, commi 2 e 3, e degli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025 – 2027, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

## Art. 64.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

25R00001

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 59.

**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 27 dicembre 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Visti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti seconda, terza, quarta e quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024;

CONSIDERATO  
quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Disposizioni di carattere finanziario):

1) è necessario adottare misure finanziarie urgenti per i nuclei familiari dei territori colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di settembre ed ottobre 2024;

2) è necessario sostenere finanziariamente il completamento della rete di distribuzione di teleriscaldamento, alimentata da vapore geotermico, a servizio dell'abitato di Arcidosso e delle principali frazioni di detto comune;

3) è necessario concorrere a interventi di messa in sicurezza o ripristino di aree colpite da criticità idrauliche o movimenti franosi;

4) è necessario il completamento dell'intervento di bonifica del sito inquinato sede dell'impianto industriale dismesso denominato «ex-Sirac» nel territorio del medesimo comune, finanziando le attività di gestione degli impianti e di monitoraggio chimico;



5) è opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento, totale o parziale, di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

6) è opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di beni, istituzioni e attività culturali, e di impiantistica sportiva;

7) è opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in tema di in materia di edilizia civica e religiosa, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;

8) è opportuna la concessione di contributi straordinari a enti locali della Toscana, per il finanziamento totale o parziale di interventi sul territorio, relativi a rilevanti interventi in materia di edilizia scolastica;

9) alla luce dell'accentuato percorso di dinamica ripresa del turismo è opportuno proseguire le azioni regionali finalizzate alla realizzazione, al recupero o alla riqualificazione di infrastrutture pubbliche nell'ambito del settore turistico;

10) è necessario sostenere finanziariamente il rilancio del turismo congressuale a Chianciano Terme, finalità che concretizza «la sussistenza di un prevalente interesse pubblico» tale da giustificare un insieme di azioni dell'ente beneficiario per il loro raggiungimento, nell'ambito di una procedura che prevede tutte le verifiche idonee sulla concretizzazione di tale interesse e sull'adeguata finalizzazione del contributo;

11) è opportuno concedere per l'anno 2025 un contributo, aggiuntivo rispetto a quelli già assegnati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011, ai primi tre comuni posizionati nella graduatoria generale del disagio;

12) in coerenza con il ruolo di supporto e sostegno che la regione svolge rispetto alle problematiche disponibilità finanziarie degli enti locali per la realizzazione nei loro territori di azioni di rilevante interesse pubblico, è opportuna la concessione di un contributo al Comune di Chianciano Terme per dette finalità, garantendo la coerenza di tale sostegno e del successivo impiego delle risorse con le politiche di sviluppo del sistema turistico territoriale, attraverso la stipula di un accordo di programma;

13) è necessaria la concessione di un prestito fruttifero in favore della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., al fine di partecipare, unitamente agli altri soci pubblici sottoscrittori del patto parasociale del febbraio 2022, alla operazione di saldo e stralcio della posizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito bancari;

14) è necessario che la regione, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e con gli indirizzi UE in materia di trasporti, per incentivare modalità di coordinamento trasporti rivolte alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto stradale delle merci, favorisca il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario;

15) è opportuno conferire il titolo di «Capitale toscana della cultura 2025» all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese per far conoscere e consolidare un'identità comune per gli abitanti della Valdichiana Senese, promuovendola a livello comunicativo, artistico, culturale e sociale;

16) per conseguire obiettivi di riduzione della spesa farmaceutica è necessario autorizzare la giunta ad approvare un elenco di farmaci da distribuire attraverso i «Punti farmaceutici di continuità», oppure attraverso le farmacie ospedaliere.

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni finali):

17) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Sezione I

#### MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA TOSCANA COLPITI DAGLI EVENTI EMERGENZIALI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024

#### Art. 1.

#### *Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali di settembre e ottobre 2024*


1. Al fine di sostenere le comunità colpite dagli eventi alluvionali che, a partire dal 18 settembre al 31 ottobre 2024, a causa della loro eccezionale intensità, hanno procurato gravi danni a persone e beni, la Regione Toscana adotta misure finanziarie urgenti e straordinarie. Le misure fanno riferimento agli eventi che hanno avuto dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) mediante l'adozione di deliberazioni del Consiglio dei ministri, e si applicano ai territori comunali ivi indicati.

2. Le misure straordinarie di sostegno, nei limiti della spesa massima di euro 4.000.000,00, sono disposte a favore:

a) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;

b) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi stessi.

3. Ove sugli immobili sussista, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, può accedere al contributo di



cui al comma 2, lettera *b*), anche la persona titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.

4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.

5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i medesimi nuclei familiari devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura attivata dal comune territorialmente competente.

6. Il contributo è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda sia presentata per più tipologie di beni danneggiati o distrutti.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura, nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito dell'evento, di erogazione dei contributi medesimi e di successivo controllo a campione.

8. All'onere di spesa di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 11 «Soccorso civile», programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

## Sezione II

### INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ENERGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL CLIMA E DEL PAESAGGIO

#### Art. 2.

*Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arcidosso, previa la verifica di cui al comma 3, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per il completamento della rete di distribuzione di teleriscaldamento, alimentata da vapore geotermico, a servizio dell'abitato di Arcidosso e delle principali frazioni, di cui al progetto proposto dal Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dal Comune di Arcidosso e Enel Green Power Italia S.r.l. (EGPI).

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Arcidosso, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Le competenti strutture della giunta regionale verificano la coerenza del contributo di cui al comma 1 con le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato testo rilevante ai fini del SEE (GBER).

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 01 «Fonti energetiche», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 3.

*Risorse da attribuire al Comune di Scandicci per l'intervento di bonifica del sito inquinato «ex Sirac»*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scandicci, quale ente attuatore dell'intervento di bonifica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a*), dell'accordo sottoscritto in data 23 maggio 2014, risorse fino a un massimo di euro 1.261.980,00 nell'ambito del completamento dell'intervento di bonifica del sito inquinato, sede dell'impianto industriale dismesso denominato «ex-Sirac» nel territorio del medesimo comune, per il finanziamento delle attività di gestione degli impianti e di monitoraggio chimico.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.261.980,00, si fa fronte come segue:

*a*) fino a un massimo di euro 246.920,00 per l'anno 2026 e di euro 149.320,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» titolo 01 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;

*b*) per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 865.740,00, di cui euro 149.320,00 per l'anno 2028, euro 87.790,00 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, euro 31.030,00 per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, ed euro 60.260,00 per l'annualità 2041, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 4.

*Contributi straordinari ai Comuni di Coreglia Antelminelli, Filattiera e Podenzana*

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, la giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

*a*) al Comune di Podenzana, fino a un massimo di euro 998.000,00, di cui euro 499.000,00 per l'anno 2026 ed euro 499.000,00 per l'anno 2027, per lavori di consolidamento versante e regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda), lotto 1;

*b*) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello località Prateglio e lungo via Piana;



c) al Comune di Filattiera, fino a un massimo di euro 640.000,00, di cui euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027, per l'intervento di ripristino dovuto al movimento franoso nella carreggiata stradale per l'accesso alla frazione di Cavallana.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione Toscana ed i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, per quanto riguarda il contributo di cui al comma 1, lettera b), la sua ripartizione tra i due interventi indicati.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 2.538.000,00 per gli anni 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, con la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 499.000,00 per l'anno 2026 ed euro 499.000,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 450.000,00 per l'anno 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2026 ed euro 320.000,00 per l'anno 2027.

#### Art. 5.

*Contributo straordinario a favore del Comune di Pieve Fosciana per la riqualificazione della sponda nord del lago di Pontecosi*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pieve Fosciana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per sostenere le spese relative all'intervento di riqualificazione della sponda nord del lago di Pontecosi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione ed il Comune di Pieve Fosciana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 6.

*Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 75.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio:

a) all'Unione comuni Garfagnana, per la valorizzazione della «Valle del Serchio»;

b) al Comune di Montelupo Fiorentino, per la valorizzazione delle «Valli di Pesa e Virginio»;

c) al Comune di Pisa, per la valorizzazione delle «Vie d'acqua e Parchi nell'area pisana».

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e l'ente locale beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 75.000,00 per l'anno 2025 ed euro 75.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

#### Art. 7.

*Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per un progetto di ricerca per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici in Toscana*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Firenze un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 10.000,00 per l'anno 2025, per realizzare, all'interno delle attività dell'Osservatorio regionale del paesaggio, uno studio sulle soluzioni progettuali basate sul paesaggio, utili per fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e l'Università di Firenze, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Sezione III


##### INTERVENTI FINANZIARI IN SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI MINORI

#### Art. 8.

*Contributo aggiuntivo a comuni disagiati*

1. A ciascuno dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria generale del disagio di cui all'art. 80, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è concesso un contributo di euro 100.000,00 per l'anno 2025, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dall'art. 82, comma 2, della medesima legge regionale n. 68/2011.

2. Nel caso in cui nelle prime tre posizioni della graduatoria generale vi siano più comuni con identico valore dell'indicatore unitario del disagio, il contributo è con-



cesso a quello, fra gli enti con identico indicatore, che ha meno residenti, in base all'ultimo censimento della popolazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Sezione IV

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### Art. 9.

*Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente*

1. Al fine di consolidare il *brand* turistico di Chianciano Terme, promuovendo la città come destinazione di alto profilo nel segmento «MICE» (*Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions*) e favorire l'incremento delle presenze sul territorio, anche attraverso la destagionalizzazione dei flussi turistici, attraverso la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente per dotare la città delle infrastrutture necessarie a raggiungere tali obiettivi, la giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chianciano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 3.900.000,00 nell'anno 2025, per la copertura delle spese per l'acquisizione dei beni, il recupero, la riqualificazione complessiva e la valorizzazione per migliorare l'offerta di servizi e spazi pubblici di un'area che ricomprende il Parco Fucoli fino alle strutture e agli immobili del Parco Acqasantana.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Chianciano Terme, ai sensi del capo II-*bis* del titolo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) il cui schema, comprensivo delle modalità di erogazione e rendicontazione sulla base di quanto stabilito dal comma 4, è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accordo di programma disciplina i tempi, le caratteristiche del progetto, il procedimento istruttorio, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo, nonché gli obblighi di stabilità dell'operazione e i casi di revoca.

4. Il Comune di Chianciano Terme presenta alla competente struttura regionale, prima della stipula dell'accordo e in ogni caso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la perizia di stima dei beni oggetto di acquisto, corredata dall'attestazione di congruità e l'impegno, a pena di revoca del contributo di cui al comma 1, a non alienare, cedere o distrarre i beni acquistati o valorizzati con i contributi della presente legge, sia fisicamente

che in riferimento alla finalità di cui al presente articolo, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi.

5. Entro quattro mesi dall'erogazione del contributo il Comune di Chianciano Terme presenta alla competente struttura regionale un progetto di sviluppo integrato che rappresenti le modalità concrete di raggiungimento delle finalità della presente legge, anche in raccordo con interventi sostenuti da altri contributi pubblici e privati.

6. Il progetto di sviluppo di cui al comma 5 è corredato da:

- a) un cronoprogramma di attuazione delle varie iniziative di cui si compone;
- b) un quadro delle coperture finanziarie degli interventi compresi nell'accordo di programma;
- c) la descrizione delle modalità gestionali degli investimenti di cui al comma 1, ivi compreso l'impegno del comune a procedere con procedura di evidenza pubblica in caso di assegnazione della gestione a terzi;
- d) il piano economico-finanziario del progetto, da cui si evinca la tenuta del relativo equilibrio gestionale.

7. Il progetto di sviluppo è sottoposto a istruttoria da parte del soggetto gestore, individuato in Sviluppo Toscana S.p.A, società *in house* a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A) al fine di valutarne la tenuta finanziaria e la coerenza con le finalità della presente legge, nonché l'adeguatezza rispetto a tali finalità delle opere di recupero e valorizzazione del polo congressuale ubicato nell'area adiacente del Parco Fucoli.

8. In caso di esito negativo dell'istruttoria la competente struttura regionale può fissare un termine per il comune, non superiore a tre mesi, per l'adeguamento del progetto. In caso di mancato adeguamento il contributo è revocato.


9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.900.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 7 «Turismo», programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

10. Agli oneri istruttori per l'attività di Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 7, stimati in euro 9.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 1 «Industria, PMI e artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 10.

*Contributo straordinario al Comune di Collesalvetti per il camminamento escursionistico lungo l'Acquedotto Leopoldino*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Collesalvetti, fino ad un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro



150.000,00 per l'anno 2027, per finanziare interventi relativi alla realizzazione di un sentiero naturalistico per il tratto Parrana San Martino-Parrana San Giusto lungo l'Acquedotto Leopoldino.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Collesalveti, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 150.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 7 «Turismo», programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo 2 «Spese conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 11.

*Contributo straordinario al Comune di Comano per la valorizzazione e la promozione della manifestazione «Comano cavalli»*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2025, per la valorizzazione e promozione della manifestazione «Comano cavalli».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Comano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», programma 02«Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Sezione V

INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI VIABILITÀ,  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

#### Art. 12.

*Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Firenze un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 nell'anno 2025, euro 14.000.000,00 nell'anno 2026 ed euro 15.000.000,00 nell'anno 2027, per l'intervento di realizzazione della strada di collegamento Le Piagge-Manifattura Tabacchi, opera viaria connessa alla linea tramviaria 4.1 «Leopolda-Piagge».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II-bis del titolo II della legge regionale n. 40/2009 fra la regione e il Comune di Firenze, in cui

sono disciplinate, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l'eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti al comma 3, a seguito della disponibilità di risorse derivanti da altre linee di finanziamento.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per il 2025, euro 14.000.000,00 per il 2026 ed euro 15.000.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 13.

*Contributo straordinario alla Provincia di Siena per la ricostruzione del Ponte a Nove Luci sulla strada provinciale 18/E del Monte Amiata*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 13.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2027, per sostenere le spese di ricostruzione del Ponte a Nove Luci sulla strada provinciale 18/E del Monte Amiata, tra i Comuni di Pienza e Castiglione d'Orcia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II-bis del titolo II della legge regionale n. 40/2009 fra la regione, la Provincia di Siena, il Comune di Pienza e il Comune di Castiglione d'Orcia.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 13.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.


#### Art. 14.

*Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Scarperia e San Piero un contributo, straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2025, per concorrere alle spese per lavori di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve.

2. Il contributo è utilizzabile esclusivamente per interventi su aree pubbliche già acquisite dal comune, o la cui acquisizione si perfezioni entro il 30 giugno 2025.

3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Scarperia e San Piero, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, inclusa la verifica della condizione di cui al comma 2.



4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 15.

##### *Contributi straordinari per la realizzazione di passerelle pedonali e ciclopedonali*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 550.000,00 per il periodo 2025-2026, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Chiusi della Verna, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, per finanziare le spese di realizzazione della passerella pedonale sul torrente Corsalone nell'omonima località, e di realizzazione della ciclopista sino alla frazione de «La Lappola»;

b) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione della passerella ciclo pedonale nella frazione di Bagnoro sul torrente Vingone.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 550.000,00, si fa fronte:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 04 «Altre modalità di trasporto», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 04 «Altre modalità di trasporto», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 16.

##### *Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, di cui euro 4.324.102,05 per il triennio 2025-2027 ed euro 607.540,00 per l'anno 2028, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Minucciano, fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l'anno 2025, euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, euro 1.150.500,00 per l'anno 2027 ed euro 607.540,00 per l'anno 2028, per con-

correre alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale SRT 445 con le strade provinciali SP 51-59;

b) al Comune di Montalcino, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di un nuovo percorso di circonvallazione nella frazione di Torrenieri;

c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025, ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, per un intervento urgente e completo di consolidamento del ponte sul torrente Chiassa, in località Chiassa superiore;

d) al Comune di Vaiano, fino a un massimo di euro 301.642,05 per l'anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e transibilità di tratti della viabilità comunale conseguenti all'interruzione della percorribilità della strada regionale 325, causata da eventi meteorologici avversi nel mese di marzo 2024;

e) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo stimato di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per interventi puntuali e urgenti di manutenzione straordinaria sulla viabilità del relativo territorio;

f) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 30.000,00, per l'anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino della percorribilità della strada comunale di Montelabreve, in condizioni di dissesto causato da eventi meteorologici avversi.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a) è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II-bis, della legge regionale n. 40/2009, fra la regione e il Comune di Minucciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) è subordinata alla stipula di accordi fra la regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, nel caso dei contributi di cui al comma 1, lettera e) all'individuazione puntuale degli interventi da finanziare, comprese le opere eventualmente eseguite in somma urgenza dalla provincia medesima per evitare la chiusura della relativa viabilità.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, si fa fronte come segue:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l'anno 2025, euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, euro 1.150.500,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027. Ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo complessivo di euro 607.540,00 per l'anno 2028, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all'indebitamento;



b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 400.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025, ed euro 300.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 301.642,05 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 30.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 17.

##### *Prestito a favore della società Interporto A. Vespucci*

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. un prestito fruttifero nella misura massima di euro 3.100.000,00 nell'anno 2025 al fine di partecipare, unitamente agli altri soci pubblici sottoscrittori del patto parasociale firmato in data 14 febbraio 2022, all'operazione di saldo e stralcio della posizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito bancari.

2. La concessione del prestito, previa verifica del piano industriale della società, è subordinata all'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione Toscana su terreni o altri beni immobili di proprietà della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. per un valore stimato pari almeno all'importo del prestito concesso, comprensivo di spese ed interessi ed il prestito è compensato da interessi calcolati al tasso di mercato.

3. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 3.100.000,00, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 04 «Altre modalità di trasporto», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

4. Le entrate per il rimborso degli interessi nel periodo di pre-ammortamento, stimate in euro 93.000,00 per l'anno 2025, euro 124.000,00 per l'anno 2026 ed euro 124.000,00 per l'anno 2027, sono allocate sulla tipologia 300 «Interessi attivi» del titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio di previsione 2025-2027. Le entrate per gli anni successivi sono iscritte con legge di bilancio.

#### Art. 18.

##### *Misure di incentivazione del trasporto ferroviario*

1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di trasporti, persegue l'obiettivo di incentivare modalità di coordinamento dei trasporti rivolte alla riduzione delle externalità negative connesse al trasporto stradale delle merci, favorendo il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi straordinari fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, assumendo, come priorità per l'assegnazione delle risorse, gli effetti in termini di riduzione dei costi esterni connessi al trasporto merci con particolare riferimento ai nodi «core» della rete TEN-T.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo la struttura regionale competente può stipulare convenzioni con i soggetti gestori delle infrastrutture a supporto del trasporto intermodale.

5. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 01 «Trasporto ferroviario», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.


#### Sezione VI

##### INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI

#### Art. 19.

##### *Conferimento del titolo «Capitale toscana della cultura 2025» all'Unione dei comuni Valdichiana senese*

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), conferisce il titolo di «Capitale toscana della cultura 2025» all'Unione dei comuni Valdichiana Senese.



2. Per il fine di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere a favore all'Unione dei comuni Valdichiana Senese un contributo fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 20.

##### *Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero, miglioramento di teatri della Toscana*

1. La giunta regionale, al fine di valorizzare la fruizione culturale dei teatri presenti nel territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 2.300.000,00 nel triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di Empoli, fino a un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 900.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione del lotto di implementazione del nuovo teatro comunale «Il Ferruccio»;

b) al Comune di Pescia, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per gli interventi di adeguamento, efficientamento e ottimizzazione impiantistica del complesso teatrale.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.300.000,00 per il triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.800.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 900.000,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025.

#### Art. 21.

##### *Contributo straordinario al Comune di San Giuliano Terme per interventi di recupero e di ristrutturazione di un immobile da adibire a biblioteca e centro polivalente*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giuliano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 di cui euro

100.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, per interventi di recupero e ristrutturazione di un immobile da adibire a biblioteca e centro polivalente.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana e il Comune di San Giuliano Terme, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 800.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 450.000,00 per l'anno 2026 ed euro 250.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 22.

##### *Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo Berardenga per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo Berardenga un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale della Villa Chigi Saracini e del parco annesso, al fine di rendere il complesso elemento centrale di percorsi di interesse culturale e storico, così da arricchire l'offerta turistica dell'intero territorio della Berardenga.


2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Castelnuovo Berardenga che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, subordinatamente alla verifica, da parte della competente struttura regionale, della sussistenza di tutte le altre condizioni che consentano l'effettiva acquisizione al patrimonio del comune.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 23.

##### *Contributo straordinario al Comune di Monte Argentario per interventi di valorizzazione, restauro e consolidamento del Bastione Santa Barbara e della cortina muraria dell'omonima piazza*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monte Argentario un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro



390.000,00 per l'anno 2025 ed euro 110.000,00 per l'anno 2026, per interventi di valorizzazione, restauro e consolidamento del Bastione Santa Barbara e della cortina muraria dell'omonima piazza.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Monte Argentario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, di un atto di concessione dell'Agenzia del demanio, proprietaria del bene, al Comune di Monte Argentario per interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esso inglobati o ad esso connessi, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi cultura.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 390.000,00 per l'anno 2025 ed euro 110.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

#### Art. 24.

##### *Contributi straordinari per interventi di riconversione o conservazione di musei toscani*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00 per l'anno 2025:

a) al Comune di Pisa, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per la riconversione dei locali del Museo del calcolo, finalizzata a renderli idonei a ospitare la sede del Centro «La Toscana nel Mediterraneo»;

b) al Comune di Certaldo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00, per l'anno 2025 per sostenere gli interventi di conservazione della Casa di Boccaccio, al fine di rendere più funzionali gli spazi e favorire la fruizione culturale del bene alla collettività.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025.

#### Sezione VII

##### INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

#### Art. 25.

##### *Contributo straordinario al Comune di Carrara per la realizzazione di un palazzetto dello sport*

1. Al fine di sostenere lo sforzo di valorizzazione dell'attrattività del territorio di Marina di Carrara per l'esercizio della pratica sportiva, migliorando l'offerta alla cittadinanza, nonché di implementare il turismo sportivo, la giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Carrara un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2025, destinato all'acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di un immobile idoneo alla realizzazione di un palazzetto dello sport.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del capo II-bis del titolo II, della legge regionale n. 40/2009 fra la Regione Toscana e il Comune di Carrara, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Il Comune di Carrara presenta alla competente struttura regionale, prima della stipula dell'accordo, la perizia di stima dell'immobile oggetto di acquisto, corredata dall'attestazione di congruità.

4. Il Comune di Carrara, a pena di revoca del contributo di cui all'art. 1, si impegna altresì a:

a) effettuare una procedura di evidenza pubblica in caso di eventuale assegnazione della gestione a terzi del bene oggetto di acquisto;

b) non alienare, cedere o distrarre il bene acquistato o valorizzato con i contributi della presente legge, sia per intero che in riferimento alla finalità di cui al comma 1, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi.


5. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

#### Art. 26.

##### *Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti*

1. La giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.285.000,00, secondo la seguente ripartizione:

a) al Comune di San Giovanni Valdarno, fino a un massimo di euro 1.200.000,00 di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025, euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro



350.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di finanziamento per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale;

b) al Comune di Crespina Lorenzana, fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 600.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di una palestra in località Cenaia;

c) al Comune di Montecatini Terme, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, per i lavori di ristrutturazione dello Stadio intitolato a Daniele Mariotti;

d) al Comune di Lastra a Signa, fino a un massimo di euro 550.000,00 per l'anno 2025, per sostenere la realizzazione del nuovo manto sintetico del campo sportivo di Malmantile;

e) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 425.000,00 per l'anno 2026 ed euro 25.000,00 per l'anno 2027, per finanziare l'incremento degli spazi funzionali-spogliatoi a servizio del campo sussidiario presso lo stadio comunale S. Lotti in viale Marconi;

f) al Comune di Agliana, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per la riqualificazione del campo di calcio sussidiario «F. Franchi»;

g) al Comune di Rignano sull'Arno, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l'anno 2025 ed euro 175.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per l'intervento di riqualificazione del campo di calcio ubicato in località Troghi;

h) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025, per la riconversione del vecchio spogliatoio e la realizzazione della nuova tribuna presso l'impianto sportivo polivalente in località «La Bora»;

i) al Comune di Scandicci, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per un intervento di riqualificazione del bocciodromo comunale «T. Martelli»;

l) al Comune di Chitignano, fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 20.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese di finanziamento per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale del campo da calcetto facente parte degli impianti sportivi situati in località San Vincenzo;

m) al Comune di Sinalunga, fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la riqualificazione di un campo da tennis in località Cassero.

2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 5.285.000,00 nel triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma

01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025, euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 600.000,00 per l'anno 2026;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026;

d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l'anno 2025;

e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 425.000,00 per l'anno 2026 ed euro 25.000,00 per l'anno 2027;

f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;

g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l'anno 2025 ed euro 175.000,00 per l'anno 2026;

h) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025;

i) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026;

l) per l'intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 20.000,00 per l'anno 2026;

m) per l'intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l'anno 2025.

#### Sezione VIII


INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI EDILIZIA CIVICA  
E RELIGIOSA, RIGENERAZIONE URBANA, RIPRISTINO  
E MANUTENZIONE DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 27.

*Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell'immobile denominato «Curation facility» per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2027, per sostenere le spese per la realizzazione dell'immobile denominato «Curation facility» nell'ex area Banci, per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Prato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.



3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 28.

##### *Contributo straordinario al Comune di Vaiano per interventi di rigenerazione urbana*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vaiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 292.000,00 per l'anno 2025, euro 1.016.000,00 per l'anno 2026 ed euro 692.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese per un intervento di rigenerazione urbana dell'area interessata dal fosso Trescelle, angolo viale F.lli Rosselli, nel territorio del medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Vaiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 292.000,00 per l'anno 2025, euro 1.016.000,00 per l'anno 2026 ed euro 692.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 29.

##### *Contributo straordinario al Comune di San Vincenzo per opere di adeguamento strutturale e impiantistico dell'edificio pubblico Ex Fucini*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vincenzo un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.170.000,00, di cui euro 250.739,49 per l'anno 2025, euro 731.861,46, per l'anno 2026 ed euro 187.399,05 per l'anno 2027, per opere di adeguamento strutturale e impiantistico dell'edificio pubblico Ex Fucini.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di San Vincenzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.170.000,00, di cui euro 250.739,49 per l'anno 2025, euro 731.861,46, per l'anno 2026 ed euro 187.399,05 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 30.

##### *Contributo straordinario al Comune di Montale per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026, ed euro 580.000,00 per l'anno 2027, per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Montale, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026 ed euro 580.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 31.

##### *Contributo straordinario al Comune di San Miniato per lavori di riqualificazione del prato del Duomo*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Miniato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 270.000,00 per l'anno 2025 ed euro 530.000,00 per l'anno 2026, per lavori di riqualificazione del prato del Duomo.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di San Miniato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 270.000,00 per l'anno 2025 ed euro 530.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

#### Art. 32.

##### *Contributo straordinario al Comune di Sinalunga per recupero Palazzo Pretorio*

1. La giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sinalunga un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 325.000,00 per l'anno 2026 ed euro 325.000,00 per l'anno 2027, per i lavori di recupero del Palazzo Pretorio di Sinalunga, secondo stralcio.



2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Sinalunga, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'anno 2025, euro 325.000,00 per l'anno 2026 ed euro 325.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.

#### Art. 33.

*Contributo straordinario al Comune di Firenze per la riqualificazione delle aree presso il Torrino Santa Rosa. Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 49/2023*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 150.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi adiacenti al Torrino Santa Rosa.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Firenze, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 150.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.

4. L'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024) è abrogato.

#### Art. 34.

*Contributo straordinario al Comune di Sovicille per interventi di riqualificazione nella frazione di Rosia*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sovicille un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all'intervento di riqualificazione dell'area di via Mascagni, nella frazione di Rosia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Sovicille, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

#### Art. 35.

*Contributo straordinario al Comune di Subbiano per lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Subbiano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 550.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 210.000,00 per l'anno 2026 ed euro 300.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del palazzo comunale.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Subbiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 550.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2025, euro 210.000,00 per l'anno 2026 ed euro 300.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.


#### Art. 36.

*Contributo straordinario al Comune di Caprese Michelangelo per la valorizzazione delle mura storiche del castello*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Caprese Michelangelo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di valorizzazione delle mura storiche del castello di Caprese Michelangelo mediante ripristino dell'accessibilità con nuovo ascensore.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Caprese Michelangelo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027.



## Art. 37.

*Contributo straordinario al Comune di Santa Luce per l'intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro civico nella frazione di Pomaia*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Luce un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00 per il biennio 2025-2026, al fine di contribuire alla spesa relativa all'intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro civico nella frazione di Pomaia.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Santa Luce, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

## Art. 38.

*Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la manutenzione straordinaria della sede del centro aggregativo «Spazio ai giovani»*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicopisano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese dei lavori di manutenzione straordinaria del solaio di copertura alla ex scuola di San Giovanni alla Vena, sede del centro aggregativo «Spazio ai giovani».

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Vicopisano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione:

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

## Art. 39.

*Contributo straordinario all'Unione dei comuni montani del Casentino per miglioramento e adeguamento dell'impianto intercomunale di macellazione*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'Unione dei comuni montani del Casentino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per il miglioramento e l'adeguamento

dell'impianto intercomunale di macellazione dei comuni del Casentino e dell'Unione dei comuni montani del Casentino.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e l'Unione dei comuni montani del Casentino, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

## Art. 40.

*Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio per interventi di rigenerazione urbana*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 126.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'anno 2025 ed euro 46.000,00 per l'anno 2026, per sostenere le spese relative all'intervento di rigenerazione urbana del centro storico di Borsigliana, nel territorio del medesimo comune.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la regione e il Comune di Piazza al Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 126.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'anno 2025 ed euro 46.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Aspetto del Territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

## Art. 41.

*Contributo straordinario al Comune di Tresana per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana nella frazione di Tassonarla*

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tresana un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 60.000,00 per l'anno 2025, per la pavimentazione della piazza Enzo Fregosi nella frazione di Tassonarla.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Tresana che ne disciplini le modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2025 si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Aspetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.



## Art. 42.

*Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano*

1. La giunta regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di San Michele a Carmignano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per i lavori di restauro del complesso parrocchiale, ex convento e chiesa, di San Michele Arcangelo in Carmignano.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la parrocchia di San Michele a Carmignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della giunta regionale della documentazione tecnica descrittiva del progetto, comprensiva dei titoli autorizzativi. La medesima struttura accerta altresì l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027.

## Sezione IX

## INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

## Art. 43.

*Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica*

1. Al fine di sostenere i comuni in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 3.410.000,00 per il triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) alla Provincia di Lucca, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 375.000,00 per l'anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di ampliamento della sede dell'Istituto di istruzione superiore Chini Michelangelo di Lido di Camaione;

b) al Comune di Abbadia San Salvatore, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, per sostenere i costi dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Scuola primaria e secondaria di primo grado in via Hamman, nel medesimo Comune;

c) al Comune di San Casciano Val di Pesa, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 320.000,00 per l'anno 2025 ed euro 380.000,00 per l'anno 2026, per la costruzione di un nuovo asilo nido a Mercatale Val di Pesa;

d) al Comune di Montecarlo, fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 460.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027, per sostenere i costi dei lavori di adeguamento sismico, funzionale e impiantistico della palestra scolastica in via di San Giuseppe, nel medesimo comune.

2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all'atto di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli Stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile. L'effettiva erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), è altresì subordinata al nulla osta del Ministero per l'istruzione il merito all'effettivo avvio delle procedure di gara.

4. Gli enti destinatari possono richiedere l'anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all'aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell'ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell'approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.


5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.

6. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.

7. L'impegno finanziario del contributo di cui al comma 1, lettera b) è subordinato alla effettiva approvazione, da parte del Comune di Abbadia San Salvatore, del progetto esecutivo dell'intervento, e alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune stesso, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico allegato all'atto comunale di approvazione del progetto.

8. L'edificio di cui al comma 1, lettera b) deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.

9. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a), b) e d) fino a un massimo complessivo di euro 2.710.000,00 per il triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti



della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 375.000,00 per l'anno 2027;

b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025, euro 250.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027;

c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 460.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027.

10. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 320.000,00 per l'anno 2025 ed euro 380.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica (solo per le regioni)», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

### Sezione X

#### EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

#### Art. 44.

*Contributo ai comuni per l'acquisizione diretta da procedure esecutive o concorsuali di immobili da destinare a finalità di Edilizia residenziale pubblica (ERP) e di Edilizia residenziale sociale (ERS)*

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, per il sostegno a comuni interessati all'acquisto di immobili nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali, nel rispetto delle relative discipline, per la loro destinazione all'utilizzo con finalità di Edilizia residenziale pubblica (ERP) o Edilizia residenziale sociale (ERS).

2. Il contributo di cui al comma 1 finanzia l'acquisto degli immobili fino al 70 per cento del relativo importo attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.

3. I comuni interessati possono accedere al contributo di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) congrua motivazione dell'interesse all'acquisto, in generale e con specifico riferimento alle speciali ed eccezionali circostanze di cui all'art. 41, comma 6 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), risultanti rispettivamente dalla deliberazione di cui all'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dalla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000;

b) congruità del prezzo di acquisto dell'immobile in relazione ai parametri vigenti in ambito ERP o ERS, come risultante da apposita perizia di stima effettuata dal comune richiedente;

c) rispetto, come livello minimo inderogabile, dei requisiti tecnici, strutturali e costruttivi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 21 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea).

4. Per immobili già oggetto di contribuzione regionale si procede, ai fini dell'accesso al contributo, alla valutazione dell'importo già erogato in base al regime di edilizia agevolata, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

5. Il contributo è revocato in caso di mancata destinazione dell'immobile acquistato alle finalità di ERP o di ERS.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative per l'attuazione del presente articolo, gli obblighi informativi in capo ai comuni e le modalità di controllo.

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare, titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

### Sezione XI

#### MISURE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE TOSCANA


#### Art. 45.

#### *Finanziamento misure di welfare integrativo aziendale*

1. La giunta regionale è autorizzata a destinare risorse fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per il finanziamento delle misure di *welfare* integrativo come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

2. Le concrete modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono definite nell'ambito della contrattazione integrativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2025, euro 500.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 10 «Risorse umane», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027.



*Capo II*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 46.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione dell'art. 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2025-2027, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

## Art. 47.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

**25R00002**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-035) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 8 3 0 \*

€ 3,00

